



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511

[usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it) [uspsp@postacert.istruzione.it](mailto:uspsp@postacert.istruzione.it) [www.istruzioneelaspezia.it](http://www.istruzioneelaspezia.it)

### IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole d'ogni ordine e grado approvato con il D.lgs. 297 del 16 aprile 1994;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed il susseguente regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
- VISTO il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle allora Graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124/1999 adottato con D.M. 123 del 27 marzo 2000;
- VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che trasformò le Graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in Graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra, per il triennio 2014/17;
- VISTA la Disposizione di questo Ufficio prot. 1656 del 29-11-2016 che, in esecuzione del parere del Consiglio di Stato - Sezione Seconda - n. 1404 del 14-06-2016, ha disposto l'inserimento CON RISERVA della ricorrente COSTANZI EVA nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria di competenza di questo Ambito Territoriale, da sciogliersi all'esito del giudizio di merito;
- VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'attuale triennio 2019/22;
- VISTA la nota MIUR n. 19436 del 24-04-2019, recante direttive in merito all'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle Graduatorie di istituto di I<sup>a</sup> fascia del personale docente ed educativo, valevoli per l'attuale triennio scolastico 2019/22, di cui al citato D.M. 374/2019;
- VISTO il proprio provvedimento prot. 1507 del 06-08-2019 con il quale sono state pubblicate anche le Graduatorie ad esaurimento del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria della Provincia della Spezia, a seguito delle operazioni di

aggiornamento delle iscrizioni del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22, come disciplinato dal già citato D.M. 374/2019;

- VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28-08-2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze loro sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione dell'eventuale contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di istituto di II<sup>a</sup> fascia valevoli per il triennio 2017/20;
- VISTO il contenuto delle decisioni dell'Adunanza di Sezione del 15-01-2020 del Consiglio di Stato – Sezione Prima – 173/2020 del 20-01-2020, con la quale il predetto Organo respinge il ricorso dei destinatari del Decreto Cautelare 1404/2016;
- VISTO E CONSIDERATO che l'inserimento CON RISERVA nelle GAE dell'aspirante ricorrente derivava esclusivamente dal citato Decreto 1404/2016 al quale è seguita sentenza che, pronunciandosi sul ricorso, lo ha respinto, ordinandone l'esecuzione all'autorità amministrativa;
- VISTA la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. AOODGPER1899 del 7 ottobre 2019, recante *“Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 e n.4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici.”*;
- VISTO l'art.1 *quiquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159, di conversione del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126, che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge 9 agosto 2018, n.96, di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- CONSIDERATO che ad oggi la ricorrente non beneficia più di provvedimenti giurisdizionali che giustifichino il permanere del suo nominativo nelle GAE dell'Ambito Territoriale della Spezia;
- RITENUTA la necessità di dover dare seguito all'ordine d'esecuzione disposto dal Consiglio di Stato – Sezione Prima – 173/2020 pubblicato il 20-01-2020;
- RITENUTO quindi di poter disporre l'esclusione dalle graduatorie della scuola dell'infanzia e primaria dell'Ambito Territoriale della Spezia della ricorrente, a suo tempo inserita CON RISERVA;

#### DISPONE

per tutte le motivazioni in premessa, in esecuzione dell'Adunanza di Sezione del 15-01-2020 del Consiglio di Stato – Sezione Prima – 173/2020 del 20-01-2020 ed in applicazione dell'art.1 *quiquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159:

**art. 1)** è annullato il provvedimento prot. 1656 del 29-11-2016 con cui è stato disposto l'inserimento con riserva della ricorrente COSTANZI EVA, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia della Spezia; è annullato, altresì, il provvedimento prot. 1507 del 06-08-2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente Scuola dell'Infanzia e Primaria della provincia della Spezia per il triennio 2019/22, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva della prefata ricorrente;

**art.2)** per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) la ricorrente, inserita con il sopra menzionato provvedimento prot. 1656 del 29-11-2016, è depennata dalle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della provincia della Spezia, nelle quali risultava inserita con riserva;

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'Istituto risulti inserita la docente sopra indicata, provvederanno alla cancellazione delle relative posizioni dalla prima fascia delle graduatorie.

La docente interessata, qualora non già inserita nelle Graduatorie di II fascia di Istituto, è rimessa nei termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente atto, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal D.M. 374/2017 e a tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal citato D.M., dovrà presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocata nelle Graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione.

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità del contenuto e nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

Avverso il presente provvedimento, come previsto dal vigente ordinamento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di notifica.

Il Dirigente

Roberto Peccenini

- Alla docente COSTANZI EVA (per il tramite dell' Istituzione scolastica in cui ha prestato servizio);
- Agli Istituti Comprensivi della provincia della Spezia;
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- A tutti gli altri Ambiti Territoriali italiani;
- All'Albo pretorio on-line.